SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 10 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

Ministero della sanità

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1996.

Istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante norme di riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Visto l'art. 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994 che prevede la possibilità di istituire a decorrere dal 1° gennaio 1995 autorità portuali nei porti di Olbia, Piombino e Salerno, previa verifica dei requisiti di volume di traffico di merci nell'ultimo triennio non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto delle rinfuse liquide o a 200.000 «Twenty Feet Equivalent Unit (TEU)»;

Visto l'art. 6, comma 9, della citata legge n. 84 del 1994 che dispone che il Ministro dei trasporti e della navigazione può formulare la proposta di istituzione di nuove autorità portuali anche su richiesta di regioni, comuni o camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista la deliberazione del consiglio comunale di Piombino del 28 giugno 1995 con la quale si chiede al Ministro dei trasporti e della navigazione la formulazione della proposta di istituire una autorità portuale nel porto di Piombino;

Vista la decisione della giunta regionale della Toscana n. 7 dell'8 gennaio 1996 di promuovere presso il Ministro dei trasporti e della navigazione l'istituzione dell'autorità portuale nel porto di Piombino;

Verificata dai dati forniti dall'autorità marittima di Piombino con nota n. 2341 del 29 febbraio 1996 l'esistenza dei requisiti di traffico merci richiesti dalla legge;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel porto di Piombino è istituita l'autorità portuale con i compiti previsti dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84.

2. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ai sensi dell'art. 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1996

SCÀLFARO

CARAVALE, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

96A2393

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 1996.

Modificazione ed integrazione all'art. 3 dell'ordinanza 4 agosto 1995, n. 2411, concernente interventi urgenti diretti a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive stoccate abusivamente nel comune di Dresano e nel comune di Lacchiarella. (Ordinanza n. 2426).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la propria ordinanza 4 agosto 1995, n. 2411, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1995;

Vista la nota prot. n. 5471/15 del 15 novembre 1995 con la quale il commissario delegato per gli interventi di bonifica intesi a fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a creare nel comune di Dresano, chiede la immediata disponibilità della somma stanziata con la precitata ordinanza n. 2411 del 4 agosto 1995, per fare fronte con immediatezza alle esigenze contrattuali scaturite dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, recante «semplificazioni e accelerazioni delle procedure di spesa e contabili» che all'art. 9 prevede l'accreditamento di fondi a favore di funzionari delegati;

Preso atto che la procedura prevista dall'art. 3 della precitata ordinanza non consente la disponibilità immediata delle risorse finanziarie da parte del commissario delegato;

Ravvisata l'opportunità, tenuto conto dell'indifferibilità e dell'urgenza degli interventi, di autorizzare l'accreditamento delle risorse direttamente sulla contabilità speciale del commissario delegato;

Considerato inoltre che il commissario delegato con nota n. 56 del 4 gennaio 1996 rappresenta la necessità di avvalersi di un supporto tecnico-amministrativo per l'espletamento delle attività allo stesso demandate e che il personale dipendente del comune è chiamato ad assolvere prestazioni oltre il normale orario di lavoro e per attività non rientranti nell'ambito delle funzioni cui lo stesso personale è preposto;

Considerato altresì che l'assolvimento dell'incarico affidato al sindaco di Dresano quale commissario delegato comporta notevole impegno, sia per la particolare situazione di massima urgenza con la quale devono essere effettuate le operazioni che per la complessità e la delicatezza degli interventi;

Visto il parere del Ministero del tesoro ed acquisita l'intesa con il Ministero dell'ambiente;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla modifica ed integrazione dell'art. 3 dell'ordinanza n. 2411 del 4 agosto 1995, al fine di consentire la immediata disponibilità delle risorse finanziarie da parte del commissario delegato ed il riconoscimento della facoltà di avvalersi di un supporto tecnico-amministrativo;

Dispone:

Art. 1.

L'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 1995, n. 2411, è sostituito dal seguente:

Art. 2.

1. Per la realizzazione degli interventi nel comune di Dresano è autorizzata la spesa di lire 24 miliardi.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede:

quanto a lire 7 miliardi mediante l'utilizzo delle disponibilità già poste a disposizione del comune di Dresano dalla giunta regionale della Lombardia con le delibere n. V/69040 del 1° giugno 1995 e n. VI/00026 del 4 luglio 1995;

quanto a lire 17 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1995, quale anticipazione della quota da destinarsi all'area a rischio Lambro, Olona e Seveso di cui alla dichiarazione reiterata con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 5 agosto 1994, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

3. Le somme di cui al comma 2, in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale, sono versate dalla regione Lombardia e dal Ministero dell'ambiente, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, direttamente sulla apposita contabilità speciale di tesoreria intestata al commissario delegato.

4. Il sindaco di Dresano, quale commissario delegato, per l'espletamento delle incombenze connesse alle attività previste dalla precitata ordinanza n. 2411, può avvalersi di personale della struttura tecnico-amministrativa dell'amministrazione comunale nel limite massimo di tre unità.

Il personale impiegato è autorizzato ad effettuare lavoro straordinario nel limite massimo di 72 ore mensili che verranno retribuite sulla base delle qualifiche di appartenenza ed in rapporto alle attività effettivamente rese e certificate.

Il commissario delegato è autorizzato a percepire un'indennità mensile lorda pari a L. 2.500.000, più il rimborso spese ai sensi della normativa vigente, per i servizi svolti in località diverse da quelle della sede dell'ente di appartenenza.

5. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante utilizzo delle somme stanziate per la realizzazione degli interventi di cui trattasi ed accreditate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

6. Il commissario delegato, previa diffida nei confronti dei responsabili della situazione di rischio ambientale determinatasi a seguito dello stoccaggio abusivo di sostanze tossico-nocive negli ex stabilimenti Procom-Fertil e Petrol Dragon, attua gli interventi di bonifica di cui agli articoli 1 e 2 della richiamata ordinanza n. 2411 e contestualmente promuove, in attuazione della normativa vigente, ogni azione amministrativa e giudiziaria, per il recupero, in via di rivalsa, delle somme anticipate dallo Stato.

7. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare le spese sostenute per le attività di cui alla presente ordinanza con le modalità previste dalla vigente legislazione in materia di contabilità generale dello Stato».

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché trasmessa al sindaco interessato, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 3 aprile 1996

Il Presidente: DINI

96A2304

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 aprile 1996.

Modificazioni all'ordinanza 4 agosto 1995, n. 2410, concernente: «Interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona». (Ordinanza n. 2427).

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 189 del 14 agosto 1995 concernente gli interventi urgenti intesi a fronteggiare la situazione di emergenza derivante dalla presenza di sostanze tossico-nocive abusivamente stoccate nei comuni di Ciriè, Piossasco e Tortona;

Considerato che il piano di finanziamento previsto dall'art. 3 dell'ordinanza sopra citata, a seguito di intesa con il Ministero dell'ambiente e del tesoro, è in corso di ridefinizione;

Considerato che la regione Piemonte ha aumentato l'originaria somma messa a disposizione per il comune di Tortona dagli originari 2 miliardi a 4 miliardi, per effetto delle deliberazioni della giunta regionale 23946142 del 23 maggio 1995 e 212-3364 del 20 novembre 1995;

Considerato che occorre procedere con urgenza agli interventi per la messa in sicurezza e l'avvio della bonifica del deposito della ditta ex Nuova Roma sito nel comune di Tortona;

Considerato che, con nota prot. 03 del 31 agosto 1995, il sindaco del comune di Tortona ha rappresentato l'incompatibilità della propria attività professionale di avvocato con l'incarico di commissario delegato, conferitogli con l'ordinanza n. 2410 sopra volte citata, chiedendo la sua sostituzione con l'attuale vice sindaco dello stesso comune, persona anch'essa idonea a ricoprire l'incarico;

Ritenuto conseguentemente di dover nominare un nuovo commissario delegato in sostituzione del sindaco del comune di Tortona;

Ravvisata l'opportunità, tenuto conto della indifferibilità degli interventi, di derogare all'art. 19 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, autorizzando il versamento delle risorse di cui sopra, direttamente alla contabilità speciale aperta per il commissario delegato per gli interventi nel comune di Tortona;

Sentiti il Ministero del tesoro ed il Ministero dell'ambiente;

Avvalendosi dei poteri conferitigli;

Dispone:

Art. 1.

Nell'art. 1, comma 3, dell'ordinanza n. 2410 del 4 agosto 1995 l'inciso «il sindaco» è sostituito dal seguente: «il vice sindaco».

Art. 2.

1. Il commissario delegato provvede ad attuare gli interventi di messa in sicurezza e l'avvio della bonifica del deposito della ditta Nuova Roma sito nel comune di Tortona, avvalendosi, al momento, delle risorse finanziarie ammontanti a lire 4 miliardi già messi a disposizione della regione Piemonte.

2. Le somme di cui al comma 1 in deroga all'art. 19, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ed alle disposizioni della legge e del regolamento di contabilità generale dello Stato relative alla contabilità speciale sono versate dalla regione Piemonte, a valere sulle proprie disponibilità di bilancio, direttamente sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà trasmessa, tramite il commissario di Governo della regione Piemonte, al sindaco interessato, ai sensi del comma 6 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

Roma, 3 aprile 1996

Il Presidente: DINI

96A2305

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 15 marzo 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 1° dicembre 1994, relativo al riconoscimento di titolo abilitante estero ai fini dell'esercizio della professione di biologo in Italia.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il proprio decreto del 1° dicembre 1994, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1994, relativo al riconoscimento in Italia del titolo di biologo, conseguito in Spagna, da parte di Lacal Sanjuan Pedro Miguel, cittadino spagnolo;

Considerato che, per errore materiale, il predetto decreto reca come luogo di nascita dell'istante Burgos (Spagna), anziché Madrid (Spagna);

Visto il certificato rilasciato dal console generale di Spagna in Roma;

Decreta:

In rettifica del decreto *de quo* in data 1° dicembre 1994, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* del 9 dicembre 1994, le parole «nato a Burgos (Spagna)» sono sostituite da «nato a Madrid (Spagna)». Di conseguenza, il sopra indicato decreto dispiega efficacia nei confronti di Lacal Sanjuan Pedro Miguel nato a Madrid (Spagna) il 25 settembre 1961.

Roma, 15 marzo 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A2307

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 18 marzo 1996.

Revoca del decreto ministeriale 21 settembre 1993 concernente il riconoscimento delle proprietà salutari dell'acqua minerale «Antica Fonte» di Rabbi.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1993 con il quale sono state riconosciute, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, le proprietà salutari dell'acqua minerale naturale «Antica Fonte» di Rabbi (Trento);

Visto il sopra richiamato decreto legislativo numero 105/1992;

Visto l'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, che indica per le acque minerali naturali i limiti relativi a sostanze contaminanti o indesiderabili;

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1993;

Visto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 18 ottobre 1995, ha rilevato nell'acqua minerale Antica Fonte di Rabbi «la presenza di un tasso di borati superiore ai limiti consentiti dalla vigente mormativa» ed ha invitato questo Ministero a revocare il riconoscimento per l'imbottigliamento;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto ministeriale 21 settembre 1993 concernente il riconoscimento delle proprietà salutari dell'acqua minerale Antica Fonte di Rabbi.

Art. 2.

Il presente decreto sarà notificato al sindaco del comune di Rabbi ed inviato in copia al presidente della giunta provinciale di Trento per i provvedimenti di competenza.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Roma, 18 marzo 1996

Il dirigente generale: SILANO

96A2313

DECRETO 4 aprile 1996.

Integrazione al decreto dirigenziale 29 marzo 1996, limitatamente alla specialità medicinale denominata VASCULAT.

IL DIRIGENTE IL DIPARTIMENTO
DELLA PREVENZIONE E DEI FARMACI

Visto il decreto dirigenziale n. 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996, in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio, tra le altre, della specialità medicinale denominata VASCULAT, nelle confezioni: «6 fiale im 1 ml 0,05 g A.I.C. n. 007127018» e «gocce orali 30 g 1% A.I.C. numero 007127020» della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., ai sensi del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Atteso che la predetta ditta ha chiesto un periodo per lo smaltimento delle scorte del prodotto in questione;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, in particolare l'art. 14, comma 7, che prevede la possibilità di concedere, quando non ostino motivi di sanità pubblica, un periodo per il ritiro dal commercio delle specialità sottoposte a revoca;

Decreta:

Il decreto dirigenziale n. 800.F.1D/R.M.D3 del 29 marzo 1996 citato in premessa è integrato limitatamente alla specialità medicinale denominata VASCULAT nelle confezioni: «6 fiale im 1 ml 0,05 g A.I.C. n. 007127018» e «gocce orali 30 g 1% A.I.C. n. 007127020» della ditta Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., definendo il termine ultimo per il ritiro dal commercio entro e non oltre il novantesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 1996

Il dirigente: DELLA GATTA

96A2298

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 14 febbraio 1996.

Rettifica al decreto ministeriale 11 maggio 1995 recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione didattica ed organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, relativa alle norme sul piano triennale di sviluppo dell'Università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 1995, modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico;

Vista la richiesta formulata dal collegio dei professori di psichiatria in data 10 febbraio 1995;

Considerata l'opportunità di procedere alla rettifica dell'ordinamento della scuola di specializzazione in psichiatria;

Ritenuto necessario rettificare alcuni errori materiali presenti nell'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in pediatria;

Uditi i pareri del Consiglio universitario nazionale espressi nelle adunanze del 7 settembre 1995 e 26 ottobre 1995;

Ritenuta la necessità di modificare la tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995;

Decreta:

La tabella XLV/2 allegata al decreto ministeriale 11 maggio 1995 è modificata come di seguito.

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in pediatria è rettificato nel senso che:

nell'area D - Pediatria generale - della tabella *A* (aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientifico-disciplinari) il settore F14B Neuropsichiatria infantile deve leggersi F19B Neuropsichiatria infantile.

Nella tabella *B* - standars complessivi di addestramento professionalizzante, è aggiunto il punto:

D) Broncopneumologia pediatrica: gestione di broncopneumopatie acute e croniche del bambino e dell'adolescente, test di funzionalità respiratoria e interpretazione, terapia riabilitativa, partecipazione a broncoscopie e lavaggi broncoalveolari, studio di discinesie ciliari, frequenza in Day-Hóspital;

i punti *E)* ed *F)* sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

E) Cardiologia pediatrica: valutazione clinica, laboratoristica, funzionale dell'apparato cardiovascolare nell'età evolutiva, prevenzione, diagnosi, trattamento medico o terapia riabilitativa delle cardiopatie acute e croniche del neonato, bambino, adolescente;

F) Endocrinologia e diabetologia pediatrica: gestione globale e follow-up del bambino e dell'adolescente affetto da patologie endocrine e metaboliche incluso il diabete. Trattamento delle emergenze endocrine, esecuzione e interpretazione degli esami funzionali endocrini, addestramento alle tecniche di predizione e prevenzione dei soggetti a rischio di diabete.

L'ordinamento degli studi della scuola di specializzazione in psichiatria è rettificato nel senso che:

nella tabella *B* - standars complessivi di addestramento professionalizzante, nel primo comma, relativo all'ammissione dello specializzando all'esame finale di diploma, il disposto riportato al secondo trattino (-) va modificato nel modo seguente:

- aver seguito nel corso dell'intero quadriennio almeno 20 casi in psicoterapia con supervisione.

Nel secondo comma relativo alle attività di perfezionamento opzionali il punto *b)* Psicoterapia viene soppresso, scalando le successive lettere così da leggere l'ultima lettera *g)* Psicologia medica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 febbraio 1996

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1996
Registro n. 1 Università e ricerca, foglio n. 15

96A2311

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 febbraio 1996.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 3 e 15 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992-1994 è pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994;

Considerato che l'adeguamento in questione concerne il limite massimo della quota sociale che ciascun socio di società cooperativa persona fisica può possedere nonché la fissazione dei parametri necessari per l'assoggettamento a ispezioni annuali e certificazione del bilancio di esercizio;

Ritenuto necessario pertanto provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 3 e 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994.

Roma, 12 febbraio 1996

Il Ministro: TREU

96A2309

DECRETO 7 marzo 1996.

Adeguamento delle quote e azioni nonché dei parametri di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nelle società cooperative.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante norme in materia di società cooperative, che dispone l'adeguamento triennale dei limiti massimi previsti dagli articoli 7 e 10 della medesima legge in base all'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati;

Vista la certificazione dell'Istituto nazionale di statistica in data 13 dicembre 1995 da cui si rileva che la variazione percentuale verificatasi nel triennio 1992-1994 è pari al 5,4% per l'anno 1992, al 4,2% per l'anno 1993, al 3,9% per l'anno 1994;

Considerato che l'adeguamento in questione riguarda la rivalutazione delle quote e delle azioni sociali mediante destinazione di parte degli utili di esercizio nonché la rivalutazione dei limiti massimi dei prestiti sociali;

Ritenuto necessario, pertanto, provvedere alla rivalutazione di cui sopra secondo le indicazioni fornite dall'ISTAT;

Decreta:

Articolo unico

Le previsioni di cui agli articoli 7 e 10 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono adeguate in base alle variazioni medie annue dell'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, che per il triennio considerato sono pari al 5,4% per l'anno 1992; 4,2% per l'anno 1993; 3,9% per l'anno 1994.

Roma, 7 marzo 1996

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

96A2310

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 marzo 1996.

Modificazioni al decreto ministeriale 19 maggio 1992, concernente norme per la denaturazione di gas di petrolio liquefatti a uso combustibile.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 11 gennaio 1959, n. 405, che prevede la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti che assolvono l'imposta nella misura prevista dall'art. 1 del decreto-legge 1954, n. 1071, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 dicembre 1954, n. 1167;

Visto il secondo comma del predetto art. 5, che autorizza il Ministro delle finanze a stabilire, con proprio decreto, il tipo e le quantità del denaturante, nonché le modalità per la denaturazione;

Visto il decreto ministeriale 12 luglio 1960, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 1° agosto 1960, concernente le norme per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti destinati ad uso combustibile;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, con il quale sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 12 luglio 1960;

Visto il decreto ministeriale 20 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1993, con il quale è stata ridotta la percentuale di miscela denaturante prevista dal decreto ministeriale 12 luglio 1960;

Ravvisata la necessità di variare la composizione del denaturante stabilita dal decreto ministeriale 19 maggio 1992 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La sostanza denaturante costituita da 1 grammo di furfurolo e 0,5 grammi di marcante A disciolto preventivamente nafta di petrolio, prescritta dal decreto ministeriale del 20 febbraio 1993 per la denaturazione dei gas di petrolio liquefatti uso combustibile, è sostituita dalla miscela avente la seguente composizione in peso: 74% di acetilacetone, 24% di isobutanolo e 2% di trietanolammina.

2. La miscela deve essere aggiunta ai gas di petrolio liquefatti per uso combustibile nella misura di 4 grammi per ogni 100 chilogrammi di prodotto.

Art. 2.

1. La miscela di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente decreto, fornita dalle ditte interessate, prima dell'impiego dovrà essere analizzata e riconosciuta idonea dal laboratorio chimico delle dogane e imposte indirette territorialmente competente.

Art. 3.

1. Lo smaltimento delle scorte della miscela denaturante attualmente prescritta è consentito per un periodo di giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino all'esaurimento delle scorte esistenti presso gli impianti utilizzatori.

Art. 4.

1. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro delle finanze 19 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 2 giugno 1992, come modificato dal decreto del Ministro delle finanze 20 febbraio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 57 del 10 marzo 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 1996

Il Ministro: FANTOZZI

96A2312

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 aprile 1996.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adir, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 16 febbraio 1983 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Adir, con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1985 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1996 con la quale il commissario rileva che le prospettive di recupero dei limitati crediti non giustificano i costi che deriverebbero dalla prosecuzione della procedura e richiede pertanto la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge numero 95/1979 così come integrato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adir per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Adir, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2294

DECRETO 3 aprile 1996.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ciap, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 27 agosto 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Ciap, con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 17 marzo 1987 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1996 con la quale il commissario nel rilevare che essendo i crediti vantati dalla società inesigibili non vi è attivo da ripartire, richiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge numero 95/1979 così come integrato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ciap per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Ciap, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2295

DECRETO 3 aprile 1996.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fincometa, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 27 agosto 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Fincometa, con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1985 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza in data 26 gennaio 1996 con la quale il commissario nel rilevare che essendo i crediti vantati dalla società inesigibili non vi è attivo da ripartire, richiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge numero 95/1979 così come integrato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fincometa per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Fincometa, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2296

DECRETO 3 aprile 1996.

Chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia d'Argento, in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il proprio decreto ministeriale in data 27 agosto 1982 emesso di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale la S.p.a. Baia d'Argento, con sede in Roma, è stata assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1985 con il quale è stato reso esecutivo il programma predisposto dal commissario per la predetta società;

Vista l'istanza in data 29 gennaio 1996 con la quale il commissario nel rilevare che essendo i crediti vantati dalla società inesigibili non vi è attivo da ripartire, richiede la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare richiamato nell'art. 6, quarto comma, della legge numero 95/1979 così come integrato dall'art. 4 della legge 6 febbraio 1987, n. 19;

Considerato che ricorrono i presupposti perché venga disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia d'Argento per insufficienza dell'attivo, ai sensi dell'art. 118, n. 4, della legge fallimentare;

Decreta:

Articolo unico

È disposta la chiusura della procedura di amministrazione straordinaria della S.p.a. Baia d'Argento, con sede in Roma, di cui alle premesse.

Il presente decreto sarà comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

96A2297

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 aprile 1996.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, 1° ottobre 1995 e 1° aprile 1996, relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° ottobre 1996.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 593437/301 del 29 marzo 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1995, sottoscritti per l'importo di lire 21.250 miliardi;

n. 594373/311 del 26 settembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 5 ottobre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° ottobre 1995, sottoscritti per l'importo di lire 16.811.945 milioni;

n. 786758/320 del 25 marzo 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 30 marzo 1996, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° aprile 1996, sinora sottoscritti per l'importo di lire 6.600 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero del tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° aprile 1996 e scadenza 1° ottobre 1996;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° aprile 1996, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse è accertato nella misura del 5,10% il tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° ottobre 1996:

CCT settennali 1° aprile 1995 emessi per lire 21.250.000.000.000, cedola n. 3;

CCT settennali 1° ottobre 1995 emessi per lire 16.811.945.000.000, cedola n. 2;

CCT settennali 1° aprile 1996 emessi, sinora, per lire 6.600.000.000.000, cedola n. 1.

La spesa complessiva derivante dal presente decreto è di lire 2.277.759.194.625, così ripartita:

lire 1.083.750.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1995;

lire 857.409.194.625 per i CCT settennali 1° ottobre 1995;

lire 336.600.000.000 per i CCT settennali 1° aprile 1996,

e farà carico al capitolo 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1996.

Relativamente ai CCT settennali 1° aprile 1996 la spesa per interessi da corrispondersi sui titoli emessi successivamente verrà quantificata nei relativi provvedimenti.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 1996

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

96A2293

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Proroga dell'intesa di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e il Consiglio nazionale delle ricerche.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge n. 488 del 1992;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104 del 1995, che, nel trasferire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alle agevolazioni alle attività di ricerca, fa espresso riferimento alle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987, con la quale ha approvato il primo piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, comprendente, tra l'altro, l'attuazione di una intesa di programma CNR-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM), per una spesa globale di lire 740 miliardi, di cui il 70% a carico del MISM sui fondi della legge n. 64 del 1986 ed il restante 30% a carico degli incrementi di bilancio del CNR;

Vista la propria deliberazione del 30 marzo 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 27 maggio 1988, con la quale ha approvato e reso operativa l'intesa di programma richiamata, ripartendo fra i contraenti l'onere previsto per il triennio 1988/1990, in ragione di lire 518 miliardi a carico del MISM sui fondi di legge n. 64 del 1986 e di lire 222 miliardi a carico del CNR, contestualmente raccomandando che l'attuazione dell'intesa fosse improntata a criteri di flessibilità per consentire l'adozione tempestiva di eventuali aggiornamenti, al fine di assicurare il migliore conseguimento degli obiettivi dell'intesa;

Vista l'intesa di programma CNR-MISM sottoscritta l'8 marzo 1988 in attuazione della citata delibera del 29 dicembre 1986;

Considerato che la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la contemporanea fase di liquidazione degli organi operativi del MISM, con gli inevitabili disagi connessi con la fase transitoria di trasferimento delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, hanno ulteriormente influito sui tempi di realizzazione dell'intesa;

Considerato, altresì, che gli sviluppi tecnologici e i risultati nel frattempo acquisiti dalle sperimentazioni condotte in campo nazionale ed internazionale su alcuni

aspetti di progetti costituenti l'intesa ed i conseguenti mutamenti intervenuti nelle conoscenze relative alle tecnologie interessate, ferma restando la piena validità degli obiettivi dell'intesa, hanno determinato l'esigenza di una evoluzione degli stessi progetti, in termini di necessario aggiornamento dei contenuti e delle attività di ricerca e di rimodulazione dei tempi di realizzazione;

Vista la proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

L'intesa di programma fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di cui alle premesse viene prorogata fino al 31 dicembre 1998, mantenendo inalterato l'onere complessivo ed il riparto fra i soggetti contraenti previsto dalla propria deliberazione del 30 marzo 1988.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica opererà un monitoraggio costante e tempestivo per garantire il rispetto dei nuovi termini realizzativi ed il puntuale conseguimento dei risultati, riferendo al CIPE, al termine di ogni esercizio, sullo stato di avanzamento dell'intesa.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 71

96A2319

DELIBERAZIONE 29 dicembre 1995.

Proroga dell'intesa di programma tra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle funzioni in materia di interventi nelle aree economicamente depresse dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della citata legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto in particolare l'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 96 del 1993, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge n. 32 del 1995, convertito, senza modificazioni, dalla legge n. 104 del 1995, che, nel trasferire al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni relative alle agevolazioni alle attività di ricerca, fa espresso riferimento alle intese di programma con l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) ed il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

Vista la propria deliberazione del 29 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 33 del 10 febbraio 1987, con la quale ha approvato il primo piano annuale di attuazione del Programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno, comprendente, tra l'altro, l'attuazione di una intesa di programma ENEA-Ministero per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno (MISM), per una spesa globale di lire 300 miliardi, di cui il 60% a carico del MISM sui fondi della legge n. 64 del 1986 ed il restante 40% a carico degli incrementi di bilancio dell'ENEA;

Vista la propria deliberazione del 12 aprile 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1990, con la quale ha approvato e reso operativa l'intesa di programma richiamata, ripartendo fra i contraenti l'onere previsto per il triennio 1990/1992, in ragione di lire 180 miliardi a carico del MISM sui fondi della legge n. 64 del 1986 e di lire 120 miliardi a carico del bilancio ENEA;

Vista l'intesa di programma ENEA-MISM sottoscritta il 26 marzo 1990 in attuazione della citata delibera 29 dicembre 1986;

Visto il documento di revisione dell'intesa di programma predisposto dall'ENEA nel dicembre 1995;

Considerato che la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e la contemporanea fase di liquidazione degli organi operativi del MISM, con gli inevitabili disagi connessi con la fase transitoria di trasferimento delle competenze al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, hanno influito sui tempi di realizzazione dell'intesa di programma sopracitata;

Considerato, altresì, che gli sviluppi tecnologici e i risultati nel frattempo acquisiti dalle sperimentazioni condotte in campo nazionale ed internazionale su alcune tematiche dell'intesa ed i conseguenti mutamenti intervenuti nelle conoscenze relative alle tecnologie interessate e negli scenari ipotizzati, determinano l'esigenza di introdurre modifiche agli originari obiettivi dell'intesa;

Vista la proposta del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Delibera:

L'intesa di programma fra il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) di cui alle premesse viene prorogata, con le modifiche definite dal documento di aggiornamento della stessa intesa di cui in premessa e riepilogate nella tabella allegata, fino alla data del 31 dicembre 1998, mantenendo inalterato l'onere complessivo ed il riparto fra i soggetti contraenti previsto dalla propria deliberazione del 12 aprile 1990.

Il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica opererà un monitoraggio costante e tempestivo per garantire il rispetto dei nuovi termini realizzativi ed il puntuale conseguimento dei risultati, riferendo al CIPE, al termine di ogni esercizio, sullo stato di avanzamento dell'intesa.

Roma, 29 dicembre 1995

Il Presidente delegato: MASERA

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 70

TABELLA 1

ARTICOLAZIONE DEGLI INTERVENTI NELLA NUOVA INTESA ENEA-MURST

PROGETTO	LOCALIZZAZIONE	IMPORTO mld	TOTALE mld
PROGETTO INTEGRATO TRISAIA	Trisaia/Basilicata		
- SIMOA		23,00	
- TRESU		15,00	
- TRITON		14,50	
- PI.GA		3,60	
- STE.LE		13,00	
- Dissalatore 100 KW		5,50	
- Dissalatore solare-gas		0,50	
- Colture industriali		3,23	
- Agroecosistema		0,50	
- Metrologia		10,50	
- Terre rare		7,67	
- Laser		11,00	
Totale			**108,00**
PROGETTO INTEGRATO PORTICI	Portici/Campania		
- Sviluppo di celle innovative a base di silicio amorfo e silicio cristallino		15,03	
- Sviluppo tecnologie moduli fotovoltaici a film sottile policristallino		4,75	
- Sviluppo di moduli fotovoltaici al silicio amorfo		34,95	
- Analisi, sperimentazione e diffusione di sistemi ed applicazioniinnovative		17,27	
Totale			**72,00**
PROGETTO CALABRIA	Sedi diverse/Calabria		
- Depurazione acque		10,00	
- Qualità/diversificazione produzione agricola-vegetale		12,50	
- Biofabbrica		10,50	
- Tecnologie innovative produzione animale		7,00	
Totale			**40,00**
PROGETTO C.N.R.S.M.	Brindisi/Puglia	32,00	
Totale			**32,00**
PROGETTO STERILIZZAZIONE RSO	Acquaviva/Puglia	4,00	
Totale			**4,00**
PROGETTO MONITORAGGIO SISMICO	Sedi diverse/Sicilia	16,00	
Totale			**16,00**
PROGETTO AGROMETEO	Sedi diverse/Sicilia	15,00	
Totale			**15,00**
PROGETTO MODELLISTICA COSTIERA	Portici/Campania	13,00	
Totale			**13,00**
TOTALE GENERALE			**300,00**

96A2318

DELIBERAZIONE 29 febbraio 1996.

Riprogrammazione dei fondi destinati alla regione Campania provenienti da revoche a valere su quelli di cui alla legge n. 64/1986.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, di trasferimento alle competenti amministrazioni dello Stato delle competenze dei soppressi enti dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno che, all'art. 19, comma 5, prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del tesoro di un fondo cui far affluire le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità indicate dal decreto stesso, in vista di una loro ripartizione alle amministrazioni di competenza;

Visto il decreto-legge n. 32 dell'8 febbraio 1995, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, che all'art. 3, apporta modifiche al comma 5 del citato art. 19, del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, disponendo che il fondo ex art. 19 del sopracitato decreto sia ripartito alle amministrazioni competenti sulla base di delibere CIPE, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro e che le occorrenti variazioni di bilancio siano apportate con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del bilancio;

Visto l'art. 1, comma 9, legge 19 dicembre 1992, n. 488, che prevede la riallocazione delle risorse rinvenienti da revoche, disposte a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con priorità per gli interventi localizzati nei territori in cui ricadono i finanziamenti revocati;

Viste le note della regione Campania n. 2424 del 24 agosto 1995 e n. 2433 del 29 agosto 1995, con le quali si chiede l'utilizzazione delle risorse provenienti da revoche a valere sui fondi della legge n. 64/1986;

Vista la disposizione n. 3784 del 29 dicembre 1995 del presidente della regione Campania con la quale si segnalano gli interventi da riprogrammare sui fondi provenienti da revoche della legge n. 64/1986;

Udita la proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sulla quale è stato acquisito, in seduta, il concerto del Ministero del tesoro;

Delibera:

1. È assegnata in via programmatica alla regione Campania la somma complessiva di L. 103.526.000.000 a valere sulla disponibilità del fondo ex art. 19 decreto legislativo n. 96/1993 sul quale sono affluite le risorse rinvenienti dai finanziamenti revocati *ex lege* n. 64/1986.

2. I fondi di cui al punto 1, sono destinati al completamento delle seguenti opere:

a) Cerreto Sannita (Benevento) - bretella di collegamento Caianello - Benevento - L. 51.526.000.000;

b) C.M. Alto Tammaro (Benevento) - strada di collegamento fondo valle Tammaro - S.' Croce - Castelpagano - L. 31.000.000.000;

c) regione Campania - piano intermodale dell'area flegrea L. 21.000.000.000.

3. La regione Campania acquisirà i progetti esecutivi relativi alle opere di cui al punto 2 e ne valuterà la pronta cantierabilità nonché la rispondenza alle vigenti normative in materia di opere pubbliche. Detti progetti saranno trasmessi dalla regione al nucleo di valutazione degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per la valutazione dell'impatto socio-economico nell'area e dell'attivazione occupazionale diretta e indiretta.

4. Il Ministero del bilancio e della programmazione economica, sentito il nucleo di valutazione, formulerà al CIPE la proposta di erogazione pluriennale del finanziamento.

5. Il nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica effettuerà i competenti accertamenti sull'attuazione degli interventi.

Roma, 29 febbraio 1996

Il Presidente delegato: ARCELLI

Registrata alla Corte dei conti il 21 marzo 1996
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 72

96A2320

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

DECRETO RETTORALE 14 marzo 1996.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1162, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1989, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in scienze geologiche;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo di cui alle deliberazioni del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali del 6 ottobre 1994 e 23 febbraio 1995; del senato accademico del 14 marzo 1995 e del consiglio di amministrazione del 5 aprile 1995;

Riconosciuta la necessità di approvare le modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 6 ottobre 1995;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «Federico II» di Napoli, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 208, per tutti gli indirizzi del corso di laurea in scienze geologiche, sono inserite le seguenti discipline facoltative:

geochimica ambientale, settore disciplinare D03C (geochimica e vulcanologia);

geofisica ambientale, settore disciplinare D04B (geofisica applicata);

geologia ambientale, settore disciplinare D02A (geografia fisica e geomorfologia);

telerilevamento delle risorse ambientali, settore disciplinare D04 (geofisica ed oceanografia).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 14 marzo 1996

Il rettore: TESSITORE

96A2324

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 21 dicembre 1995.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16;

Visto l'art. 13 della legge 7 agosto 1990, n. 245, norme sul piano triennale di sviluppo e per l'attuazione del piano triennale 1986-90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991 che ha approvato il piano di sviluppo dell'Università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art. 11;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994, individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994, integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la proposta di modifica di statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 6 ottobre 1995, all'adeguamento ai nuovi settori scientifico-disciplinari dello statuto dei corsi di laurea della facoltà di scienze politiche;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

ALLEGATO

TITOLO III

FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE
Corso di laurea in Scienze Politiche

All'art. 33 relativo al corso di laurea in Scienze Politiche le seguenti discipline vengono inserite in sostituzione a quelle a fianco indicate:

Comunicazione politica (settore Q02X)	Analisi del linguaggio politico
Contabilità di Stato (settore N10X)	Contabilità dello Stato e degli Enti pubblici
Diritto diplomatico e consolare (settore N14X)	Diplomazia e diritto diplomatico
Diritto anglo-americano (settore N02X)	Diritto americano Diritto inglese
Diritto delle Comunità Europee (settore N14X)	Diritto della Comunità Europea
Diritto del lavoro (settore N07X)	Diritto dell'economia e del lavoro
Diritto bancario (settore N05X)	Diritto e legislazione bancaria
Legislazione bancaria (settore N05X)	Diritto e legislazione bancaria
Diritto dei paesi socialisti (settore N02X)	Diritto pubblico dei paesi socialisti
Diritto regionale (settore N09X)	Diritto pubblico regionale
Economia pubblica (settore P01C)	Economia del settore pubblico
Economia monetaria (settore P01F)	Economia bancaria e monetaria
Politica economica agraria (settore P01B)	Economia e politica agraria
Economia del lavoro (settore P01B)	Economia e politica del lavoro
Economia del territorio (settore P01J)	Economia e politica del territorio
Economia industriale (settore P01I)	Economia e politica industriale
Economia sanitaria (settore P01C)	= =
Filosofia politica (settore Q01A)	Filosofia della politica
Matematica per le scienze sociali (settore S04A)	Matematiche per le scienze sociali
Politica economica (settore P01B)	Politica economica e finanziaria
Politica economica europea (settore P01B)	= =
Politica economica internazionale (settore P01G)	Organizzazione economica internazionale
Partiti politici e gruppi di pressione (settore Q02X)	Partiti e gruppi di pressione
Scienza politica (settore Q02X)	Scienza della politica
Sociologia del lavoro (settore Q05C)	Sociologia del lavoro e dell'industria
Sociologia del diritto (settore Q05F)	Sociologia giuridica
Statistica aziendale (settore S02X)	Statistica aziendale e analisi di mercato
Storia costituzionale (settore Q01C)	Storia costituzionale e amministrativa dell'Italia contemporanea
Storia dell'America del Nord (settore Q03X)	Storia americana
Storia dei paesi arabi (settore L14A)	Storia degli arabi
Storia del movimento sindacale (settore M04X)	Storia dei movimenti sindacali
Storia dei movimenti e dei partiti politici (settore M04X)	Storia dei partiti e dei movimenti politici
Storia dei trattati e politica internazionale (settore Q04X)	Storia dei trattati e relazioni internazionali
Storia del giornalismo (settore M04X)	Storia del giornalismo e dell'informazione
Storia del pensiero politico contemporaneo (settore Q01B)	Storia del pensiero politico moderno e contemporaneo
Storia della Chiesa moderna e contemporanea (settore M03D)	Storia della Chiesa nell'età moderna e contemporanea

Storia del pensiero economico (settore P01D)	Storia delle dottrine economiche
Storia delle dottrine politiche e sociali (settore Q01B)	Storia delle dottrine sociali
Storia delle istituzioni politiche e sociali (settore Q01C)	Storia delle istituzioni sociali e politiche
Storia e istituzioni dell'Africa mediterranea e del Vicino Oriente (settore Q06A)	Storia dell'Africa e dell'Asia mediterranea
Storia dell'India moderna e contemporanea (settore L13E)	Storia dell'India contemporanea
Storia del Giappone (settore L23G)	Storia moderna e contemporanea del Giappone
Storia della Cina (settore L23G)	Storia moderna e contemporanea della Cina
Teoria politica (settore Q02X)	Teoria generale della politica
Storia dell'integrazione europea (settore Q04X)	==

discipline riconfermate:

Storia dell'espansione coloniale e della decolonizzazione
Storia sociale

discipline depennate:

Antropologia politica
Ricerca operativa
Storia americana
Storia del Risorgimento e dell'età contemporanea
Storia delle istituzioni e delle dottrine politiche
Storia e legislazione delle istituzioni scolastiche
Storia moderna e contemporanea del sub continente indiano
Tecnica della ricerca sociale

Il decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 21 dicembre 1995

Il rettore: SCHMID

96A2323

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA SANITÀ

CIRCOLARE 18 marzo 1996, n. 500.4/MSP/CP/643.

Linee guida per un'organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica.

Le singole regioni e le province autonome, in base alle risorse disponibili, d'intesa con il C.O.N.I., scelgono la soluzione più idonea per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica nel loro territorio, secondo tre possibili moduli organizzativi, anche tra loro complementari, costituiti:

1) dai servizi pubblici di medicina dello sport;

2) dai centri privati autorizzati e accreditati ai sensi di legge;

3) dai singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati a svolgere l'attività certificatoria in quanto operanti in locali adeguati.

Le tariffe per il rilascio della certificazione sono quelle stabilite dalle regioni e dalle province autonome nel rispetto della vigente normativa in materia. In attesa della definizione da parte delle stesse del tariffario regionale si applica, per i centri e gli specialisti di cui ai punti 2 e 3, il tariffario così come definito nell'allegato *A*.

Le regioni e le province autonome, pertanto, coerentemente e conseguentemente:

nel caso di strutture pubbliche e private definiscono ed applicano criteri di accreditamento, in osservanza alle prescrizioni della legislazione di riordino del sistema sanitario;

nel caso dei singoli medici identificano, tramite specifici elenchi aperti, gli specialisti titolari della funzione.

Il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica è demandato, esclusivamente, al medico specialista in medicina dello sport (ovvero al medico in possesso dell'attestato di cui all'art. 8 della legge n. 1099/1971, antecedente l'istituzione delle scuole di specializzazione) operante all'interno di studi medici, ambulatori, centri, in possesso di precisi requisiti di organizzazione, struttura ed attrezzatura in rapporto alla tipologia delle visite che intendono effettuare in base ai protocolli previsti dai decreti ministeriali 18 febbraio 1982 e 4 marzo 1993.

Ai sensi degli orientamenti attuali in tema di formazione permanente del medico dello sport, si ritiene che utile elemento possa essere rappresentato dalla qualifica di socio ordinario della F.M.S.I., in quanto tale qualifica rappresenta l'elemento dal quale desumere la partecipazione alle iniziative scientifiche ed operative promosse dalla F.M.S.I.

L'autorizzazione a svolgere l'attività certificatoria da parte delle strutture pubbliche o private, comporta, comunque, che la visita clinica e la valutazione globale degli accertamenti nonché l'atto certificatorio siano effettuati nelle sedi autorizzate esclusivamente e personalmente dallo specialista in medicina dello sport, in quanto tale attività, avendo quale suo adempimento conclusivo la redazione di una certificazione con valore medico-legale, comporta la riconduzione in capo al professionista delle eventuali conseguenze giuridiche derivanti dalla redazione del certificato. Così pure, quando tale attività è svolta da singoli specialisti in medicina dello sport autorizzati, occorre che essa sia effettuata da questi personalmente e non delegata ad altri, e nei locali dichiarati idonei.

Le modalità di effettuazione delle visite per la certificazione conseguente risultano dal testo del decreto ministeriale 18 febbraio 1982 (Norme per la tutela sanitaria dell'attività sportiva agonistica).

Salvo precise norme delle federazioni sportive di appartenenza, la richiesta di visita medico sportiva, per il rilascio della idoneità alla pratica sportiva agonistica, deve essere formulata dal presidente della società sportiva di appartenenza dell'atleta, secondo il fac-simile di cui all'allegato 2 della circolare del Ministero della sanità n. 7 del 31 gennaio 1983 di applicazione del decreto ministeriale 18 febbraio 1982.

In linea generale e di principio, la competenza per il giudizio di idoneità (o non idoneità) e conseguente rilascio dei relativi certificati nonché per l'eventuale ricorso alle commissioni di appello, è regionale, riferita, quindi, al luogo di residenza dell'atleta e, comunque, non eccedente il territorio regionale. L'eccezione è ammessa solo nei casi in cui l'atleta ha domicilio precario diverso per motivate ragioni di tesseramento sportivo.

Le regioni e le province autonome dovranno assicurare, attraverso appositi strumenti operativi, la dovuta tempestività dei relativi adempimenti, nonché gli opportuni immediati riscontri onde evitare, tra l'altro, certificazioni multiple.

Ai fini di cui sopra, si ritiene che le regioni e le province autonome emanino disposizioni atte a consentire l'istituzione di un'anagrafe degli specialisti abilitati al rilascio di certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica, assegnando ad ognuno un codice identificativo regionale.

Nel caso in cui non venga riconosciuta l'idoneità alla pratica agonistica di un determinato sport, il relativo certificato, con l'indicazione della diagnosi che ha motivato l'esito negativo, è inviato, entro cinque giorni dalla data di rilascio, all'interessato ed all'assessorato regionale alla sanità.

Alla società sportiva di appartenenza, invece, è trasmesso il certificato senza indicazioni della diagnosi.

Si ritiene, inoltre, opportuno suggerire l'istituzione presso ciascuna regione e provincia autonoma di un comitato di controllo per la medicina dello sport composto da:

a) due rappresentanti della regione (un funzionario ed un esperto scelto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);

b) un rappresentante designato dall'ordine dei medici del capoluogo regionale;

c) un rappresentante designato, su base regionale, dalla F.M.S.I.;

d) un rappresentante designato, su base regionale, dal C.O.N.I.

Tale comitato, in aderenza alle direttive regionali, avrà compiti di controllo e di vigilanza sulle attività svolte dalle strutture e/o dagli specialisti titolari della funzione, in materia di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Fra i compiti di vigilanza e di controllo della componente medica del comitato, va incluso anche il controllo di qualità dell'attività dei medici specialisti in medicina dello sport, da realizzarsi in termini di prestazioni effettuabili e prestazioni realmente effettuate nell'orario di attività.

Si suggerisce, inoltre, che, per iniziativa delle regioni e delle province autonome, venga istituito un'osservatorio epidemiologico regionale delle patologie che precludono l'esercizio dell'attività sportiva agonistica o che da questo ne conseguono.

Compatibilmente con le esigenze e le effettive disponibilità di specialisti sul territorio, si raccomanda alle regioni di evitare che lo stesso specialista venga ad operare in più sedi distinte e, comunque, verificare che lo stesso non versi in condizioni di incompatibilità.

La consulta permanente per la medicina dello sport suggerisce, inoltre, che le regioni e le province autonome, in collaborazione con il C.O.N.I, si attivino, dandone notizia al competente servizio per la vigilanza sugli enti del Ministero della sanità, per l'istituzione di un libretto sanitario sportivo, strettamente personale, ad uso medico sportivo, sul quale il medico certificante l'idoneità alla pratica sportiva agonistica dovrà annotare:

a) le generalità dell'atleta;

b) lo sport praticato;

c) la società sportiva di appartenenza;

d) la data della visita di idoneità;

e) gli accertamenti eseguiti;

f) l'esito finale della visita;

g) le visite di controllo;

h) la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

Il libretto sanitario sportivo, stampato su modello standard, è strettamente personale.

In conclusione, le varie soluzioni organizzative possono essere comunque valide con possibilità di reciproca convivenza sul territorio nazionale e le scelte potranno essere diverse a seconda delle esperienze man mano acquisite e delle situazioni e necessità emergenti. È importante mantenere la funzionalità, considerando che lo scopo fondamentale di qualsiasi sistema organizzativo è il conseguimento di tre obiettivi comuni:

a) facilità di accesso alle visite, in modo che un numero sempre maggiore di atleti possa essere sottoposto alla visita annuale;

b) snellezza e rapidità nelle procedure;

c) monitoraggio sistemico regionale, ed in prospettiva nazionale, dei soggetti abilitati alla pratica sportiva agonistica suddivisi per tipologia di sport, per età e per sesso.

Il Ministro: GUZZANTI

ALLEGATO *A*

Le regioni e le province autonome d'intesa con il Ministero della sanità, con il C.O.N.I. e la F.N.O.M.C. e O., definiscono un tariffario di riferimento nazionale, che possa salvaguadare la funzione sociale delle attività sportive agonistiche, da applicarsi in ambito regionale, ove non sia già stato adottato e sino a quando le regioni e le province autonome non avranno stabilito le tariffe nel rispetto della vigente normativa in materia.

96A2228

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Conferimento di attestati di pubblica benemerenza al valor civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 16 marzo 1996, è stato conferito l'attestato di pubblica benemerenza al valor civile alle persone sottoindicate:

1) tenente di vascello Antonino Mastellone, luglio-agosto 1995 - Mondragone (Caserta): «In servizio presso la capitaneria di porto di Napoli partecipava, unitamente ai propri subalterni, a numerose e complesse operazioni di soccorso sul litorale domiziano, riuscendo a trarre in salvo nel mare in burrasca molti bagnanti in procinto di annegare»;

2) sergente Antonino De Nicola,

3) sergente Eduardo Tranfaglia;

4) nocchiero Antonio Masarone;

5) nocchiero Marco Morino;

6) nocchiero Francesco Soppelsa;

7) nocchiero Gianluca Esposito;

8) nocchiero Salvatore Ranieri;

9) nocchiero Guglielmo Bombaci Zagari;

10) nocchiero Claudio Brundo,

luglio-agosto 1995 - Mondragone (Caserta): «In servizio presso la capitaneria di porto di Napoli partecipava, unitamente ai propri colleghi, a numerose e complesse operazioni di soccorso sul litorale domiziano, riuscendo a trarre in salvo nel mare in burrasca molti bagnanti in procinto di annegare».

96A2330

Conferimento di onorificenza al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1996, è stata conferita la medaglia d'oro al valor civile alla memoria della sig.ra Rosa Mazzillo con la seguente motivazione:

«Con istintivo ed amoroso slancio, abbracciava il proprio bambino nel generoso tentativo di liberarlo dalle fiamme che lo avvolgevano, rimanendo a sua volta preda del fuoco. Nobile esempio di amore materno spinto fino all'estremo sacrificio». — 3 aprile 1995 - Prata Sannita (Caserta).

96A2329

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompensa al valor militare per attività partigiana

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1995, vistato dalla Ragioneria centrale in data 29 febbraio 1996, n. 144/C, è stata concessa la seguente ricompensa al valor militare per attività partigiana:

Medaglia di bronzo

Cerasa Umberto, nato il 17 gennaio 1902 a Roma. — Accorso tra i primissimi volontari sul fronte di S. Paolo, ove le truppe italiane contrastavano il passo all'avanzata nemica, prendeva parte ai diversi ed accaniti combattimenti dei giorni 9 e 10 settembre 1943, comportandosi valorosamente ed animando i suoi uomini alla resistenza, dando esempio di coraggio e di sprezzo del pericolo. Dopo aver evitato un pericoloso tentativo di aggiramento, cadeva gravemente ferito ad una spalla. Ristabilitosi procedeva all'organizzazione militare delle squadre del settore a lui affidato, impiegandole in una rischiosa attività di sabotaggio, che molto contribuiva a debellare la balda tracotanza tedesca». — Roma, 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

96A2331

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Approvazione del nuovo statuto sociale dell'associazione APOC Salerno, in Salerno

Con decreto ministeriale n. 91418 del 15 novembre 1994, è stato approvato il testo del nuovo statuto sociale, adottato in data 16 giugno 1993, dal consorzio ortofrutticolo denominato «Associazione produttori ortofrutticoli salernitani - APOC Salerno», con sede in Salerno.

In base al nuovo statuto sociale la predetta associazione è autorizzata ad operare nella regione Campania e nelle province di Foggia, Bari, Brindisi e Campobasso.

96A2333

Rettifica del decreto relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'associazione ALPRO, in Matera

Con decreto ministeriale n. 9690900 del 21 febbraio 1996, è stato rettificato il decreto ministeriale n. 9596456 del 29 dicembre 1995, relativo all'approvazione del nuovo statuto dell'Associazione lucana produttori ortofrutticoli ALPRO, con sede in Matera, limitatamente alla data di scadenza dell'associazione stessa che, pertanto, viene fissata al 31 dicembre 2020.

96A2334

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Nomina del presidente dell'ente Parco nazionale della Maiella

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 21, il dott. Di Croce è nominato presidente dell'ente Parco nazionale della Maiella.

96A2302

Nomina del presidente dell'ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 19, il prof. Vincenzo La Valva è nominato presidente dell'ente Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.

96A2300

Nomina del presidente dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga

Con decreto ministeriale 28 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 1996, registro n. 1 Ambiente, foglio n. 22, il dott. Giuseppe Rossi è nominato presidente dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.

96A2301

MINISTERO DEL TESORO

Autorizzazione all'ente Cassa di risparmio di Firenze ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale n. 756076 del 26 marzo 1996, l'ente Cassa di risparmio di Firenze, con sede in Firenze, è stata autorizzata ad accettare l'eredità disposta a suo favore dal sig. Iacopo Ficai, consistente in beni mobili, terreni agricoli in parte fabbricativi, case coloniche e appartamenti di civile abitazione.

96A2332

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 9 aprile 1996

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1568,19
ECU	1962,43
Marco tedesco	1052,27
Franco francese	308,85
Lira sterlina	2389,45
Fiorino olandese	942,20
Franco belga	51,219
Peseta spagnola	12,603
Corona danese	272,54
Lira irlandese	2466,45
Dracma greca	6,516
Escudo portoghese	10,225
Dollaro canadese	1157,34
Yen giapponese	14,495
Franco svizzero	1302,48
Scellino austriaco	149,65
Corona norvegese	243,09
Corona svedese	233,94
Marco finlandese	336,45
Dollaro australiano	1233,70

96A2357

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'avviso del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 1996)

Nell'avviso citato in epigrafe, nella parte riguardante il Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 31/1995 del 26 febbraio 1996 relativo alla specialità medicinale «GRANULOKINE», a pag. 19, seconda colonna, dopo la voce «Modifiche apportate:», al secondo capoverso, dove è scritto: «"Granulokine" è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo *e* dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule, dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;», leggasi: «"Granulokine" è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo *o* dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;»; inoltre, nella parte riguardante il Provvedimento di modifica di A.I.C. n. 39/95 del 26 febbraio 1996 relativo alla specialità medicinale «NEUPOGEN», a pag. 20, prima colonna, dopo la voce «Modifiche apportate:» al secondo capoverso, dove è scritto: «"Neupogen" è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo *e* dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule, dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;», leggasi: «"Neupogen" è indicato per la mobilizzazione delle cellule autologhe progenitrici del sangue periferico (PBPC) da solo *o* dopo chemioterapia mielosoppressiva, per accelerare il recupero emopoietico mediante reinfusione di tali cellule, dopo terapia mielosoppressiva o mieloablativa;».

96A2285

Comunicato relativo all'avviso di vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento presso l'Università di Brescia. (Avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 62 del 14 marzo 1996)

Nell'avviso di vacanze citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 25, dove è scritto:

«un posto per il settore scientifico-disciplinare: A02A "analisi matematica".

un posto per il settore scientifico-disciplinare: K05A "sistemi di elaborazione delle informazioni".

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»,

leggasi:

«un posto per il settore scientifico-disciplinare: A02A "analisi matematica" *per la disciplina "analisi matematica"*;

un posto per il settore scientifico-disciplinare: K05A "sistemi di elaborazione delle informazioni" *per la disciplina "sistemi informativi"*.

Si precisa che l'indicazione dell'insegnamento non costituisce vincolo rispetto alle successive possibilità di utilizzazione del docente da parte del consiglio della facoltà.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»

96A2254

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 29 gennaio 1996, n. 950848, recante: «Circolare n. 128F del 23 gennaio 1992. Rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1996).

Nel titolo della circolare citata in epigrafe, riportato sia nel sommario che a pag. 56, prima colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale,* dove è scritto: «Circolare n. *128F* del 23 gennaio 1992. Rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.», leggasi: «Circolare n. *218F* del 23 gennaio 1992. Rifornimento tramite ferrocisterne dei depositi di g.p.l.»; inoltre, in calce alla circolare, dove è scritto: «Il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base *GATTI*», leggasi: «Il direttore generale delle fonti di energia e delle industrie di base *ROSSONI*».

96A2284

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (modifiche di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 55 del 6 marzo 1996).

Nel comunicato citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale,* nella parte riguardante i Provvedimenti di modifica di A.I.C. n. 26 e n. 28 del 22 febbraio 1996 relativi rispettivamente alle specialità medicinali «CLOPIXOL» e «SORDINOL» a pag. 25, seconda colonna, deve essere eliminata la seguente frase: «*Le confezioni della specialità medicinale precedentemente autorizzata non possono essere più dispensate al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella* Gazzetta Ufficiale.».

96A2255

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	385.000
- semestrale	L.	211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	72.500
- semestrale	L.	50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	216.000
- semestrale	L.	120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	72.000
- semestrale	L.	49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	215.500
- semestrale	L.	118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L.	742.000
- semestrale	L.	410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima prescelto con la somma di* L. 95.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	360.000
Abbonamento semestrale	L.	220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189